

CONSORZIO FONDIARIO AGROFORESTALE
ALTA VAL BORMIDA

REGOLAMENTO RICERCA E RACCOLTA FUNGHI VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO
CONSORTILE

Articolo 1

Il presente regolamento è adeguato a quanto previsto dalla legge regionale n°17/2014 ed è applicato su tutto il territorio del Consorzio, delimitato con apposite tabelle.

Articolo 2

Le tabelle di delimitazione recano la seguente dicitura: “CONSORZIO ALTA VAL BORMIDA – PROPRIETA’ PRIVATA - ZONA SORVEGLIATA – DIVIETO RICERCA E RACCOLTA FUNGHI ALLE PERSONE NON MUNITE DELL’APPOSITO TESSERINO”.

Inoltre cartelli indicatori apposti all’ingresso delle strade principali recano le seguenti diciture: “CONSORZIO ALTA VAL BORMIDA - nella proprietà consortile delimitata dalle apposite tabelle è vietato ricercare e raccogliere funghi alle persone non munite dell’apposito tesserino”.

Articolo 3

Si ricorda di rispettare la Normativa Regionale vigente (L.R. n° 17 del 14/07/2014) così modificata dall’art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 della quale si riporta integralmente l’art. 8 (Modalità di raccolta e divieti):

“1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.

2. E’ consentito, durante la ricerca dei funghi, l’uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.

3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.

4. E’ vietato:

a) nella raccolta dei funghi, l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale della flora;

b) riporre o trasportare i funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;

c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;

d) raccogliere l’”ammanita cesarea” allo stato di ovolo chiuso; (5)

e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori.

5. La ricerca dei funghi è vietata dal tramonto alla levata del sole.

6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione: a) nelle riserve naturali integrali; b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali; d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

7. E’ vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.

8. E’ vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico”.

Articolo 4

Gli aventi diritto e le persone autorizzate alla sola ricerca e raccolta dei funghi dovranno essere tassativamente munite di tesserino-permesso appositamente rilasciato dal Consorzio e dovrà essere accompagnato da un documento personale di identità.

Articolo 5

I tesserini-permesso vengono rilasciati come segue:

TESSERINO TIPO A - colore rosa per i proprietari dei terreni - costa € 6,00 con validità di anni 5 (scadenza 31/12/2025)

Chi chiede il tesserino come proprietario deve **DICHIARARE di essere proprietario di terreni agricoli, in uno dei nove Comuni del Consorzio ovvero: Altare, Mallare, Pallare, Plodio, Cosseria, Cengio, Millesimo, Roccavignale e Massimino e deve firmare per autocertificazione il retro della matrice del tesserino.**

Possono avere diritto al tesserino, anche i seguenti **familiari del proprietario**: moglie o marito, figli e nuore, figlie e generi, suoceri e nipoti, sempre al costo di 6,00 euro ciascuno, **devono comunque dichiarare di essere familiari del proprietario indicandone il cognome e nome e firmare la dichiarazione.**

TESSERINO TIPO B - colore giallo chiaro per i residenti – costa € 10,00 validità di anni 1 (scadenza il 31 dicembre di ogni anno)

Può essere rilasciato a tutti i **residenti in uno dei nove comuni del Consorzio** ovvero: Altare, Mallare, Pallare, Plodio, Cosseria, Cengio, Millesimo, Roccavignale e Massimino che non siano proprietari di terreni.

TESSERINO TIPO C - colore giallo per i villeggianti - costa € 20,00 validità di anni 1 (scadenza il 31 dicembre di ogni anno)

Può essere rilasciato a tutti i **proprietari o affittuari di seconde case** in uno dei nove comuni del Consorzio ovvero: Altare, Mallare, Pallare, Plodio, Cosseria, Cengio, Millesimo, Roccavignale e Massimino, anche se residenti altrove, oppure a chi soggiorna, per almeno 15 giorni consecutivi in uno dei nove comuni del Consorzio.

Deve firmare il retro della matrice dichiarando di essere proprietario o affittuario di immobile sito in Comune di Via/loc.

TESSERINO TIPO D - colore blu per residenti a Carcare - costa € 25,00 validità di anni 1 (scadenza il 31 dicembre di ogni anno)

TESSERINO TIPO D - colore blu per non residenti – costa € 50,00 validità di anni 1 (scadenza il 31 dicembre di ogni anno)

TESSERINO TIPO E - colore verde GIORNALIERO per non residenti – costa € 10,00 Validità giorni uno

Fino agli 11 anni e sopra gli 80 anni il tesserino non è richiesto.

E' vietato inoltre:

- raccogliere le castagne nei castagneti razionalmente coltivati, frutti e/o prodotti agricoli nel territorio consortile
- cercare e raccogliere funghi entro il raggio di 150 metri dalle abitazioni, fatta salva la reciprocità tra i proprietari dei fondi
- sostare con auto e/o motoveicoli nelle strade e nei cortili interni per l'accesso ai fondi, fatta salva la reciprocità tra i proprietari dei fondi
- abbandonare rifiuti nella proprietà consortile.

Le infrazioni al presente regolamento saranno sanzionate ai sensi della Legge Regionale n° 17 del 14/07/2014.